



## Comune di Muzzano

PROVINCIA DI BIELLA

---

**DETERMINAZIONE**  
**SETTORE FINANZIARIO**  
**N. 105 DEL 08/08/2024**

**OGGETTO:**

**IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E CONSULENZA GIUDIZIALE IN MERITO A PROBLEMATICHE DI IGIENE PUBBLICA E DI RICHIESTA RISARCITORIA**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n.3 del 26/07/2023 relativo all'individuazione e alla nomina dei Responsabili di Servizio;

**RILEVATO** che con il suddetto provvedimento del Sindaco sono stati attribuiti e disciplinati gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;

**RICHIAMATO** l'atto del Consiglio comunale n. 18 del 11.12.2023 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 77 in data 20.12.2023 con la quale è stato approvato il PEG 2024/2026;

**VISTI** gli atti di seguito elencati;

- la nota pervenuta dalla sig.ra F.M., acclarata al prot. con n. 987 del 02.04.2024, con cui denuncia la precaria situazione igienica rilevata presso l'immobile di cui risulta proprietaria a causa della presenza di un cavallo lasciato libero di vagare nella proprietà e in cui richiede un accesso agli atti che hanno portato alla concessione del codice della stalla ove viene detenuto;
- la relazione di sopralluogo dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella (Dipartimento di prevenzione Prot. 14308 del 23/04/2024);
- la richiesta di chiarimento inviata dal Comune di Muzzano ad ASL (Prot. 1501 del 15/05/2024) in merito all'interpretazione e all'applicazione al caso in oggetto dell'art. 175 primo comma del Regolamento di Igiene pubblica, ossia se sia possibile ricondurre la presenza del cavallo ad animale di compagnia permettendo allo stesso di essere detenuto presso la propria abitazione, senza l'applicazione delle distanze minime;

la precisazione fornita dell'Azienda Sanitaria Locale di Biella (Dipartimento di prevenzione Prot. 17489 del 22/05/2024), con cui si chiarisce che le distanze minime per gli animali di grossa taglia sono da intendersi a 20 metri, come indicato dall'art. 177 del Regolamento di igiene pubblica;

**PRESO ATTO** che nonostante gli inviti informalmente rivolti all'attuale detentore dell'equino al fine di trasferire in altro luogo idoneo l'animale e a seguito dell'ultimo sopralluogo, in data 31/07/2024, il proprietario del cavallo non ha ottemperato alle prescrizioni impartite;

**VISTA** l'ordinanza del Sindaco n. 251 del 05/08/2024 con cui si ordina al detentore e custode del cavallo :

- di procedere all'**allontanamento, per motivi igienico-sanitari, dell'animale** (equino), accordando 60 giorni di tempo dalla notifica della presente

Ordinanza per trovare altra idonea collocazione dello stesso, decorsi i quali si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 c.p. ed all'adozione di altri provvedimenti previsti dalle norme in caso di inadempienza;

- **la cessazione** della utilizzazione del locale deposito ad uso stalla;
- la pulizia del sito.

**VISTA** la nota pervenuta dallo studio Avv. Martinoli di Borgomanero, acclarata al prot. con n. 2337 del 26.07.2024, con cui viene comunicata l'intenzione della Sig.ra F.M. di adire le vie giudiziarie per la richiesta all'Amministrazione comunale di un risarcimento danni;

**CONSIDERATO** che nell'ente non esistono delle figure che possano assumere tale competenze per cui ci si è rivolti al mercato individuando uno studio professionale specializzato in materia amministrativa;

**RILEVATO CHE** il professionista all' uopo interpellato, Avv. Franco Enoch ha comunicato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico;

**VISTO** il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 201/24/UE e 2014/25/UE nello specifico per la parte relativa al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in particolare gli articoli 30, 36, 32, 33, 95, 29;

**RILEVATO CHE** nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale " *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* "; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di

aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

**DATO ATTO CHE** la fornitura/servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali sussiste l'obbligo ad utilizzare le convenzioni, come previsto dall'art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in Legge n. 89/2014 (soglie per forniture/servizi) o in applicazione all'attuale articolo 1, comma 512 della Legge 208/2015 (obbligo alle amministrazioni individuate dall'ISTAT all'acquisizione da Consip), o in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del D.L. 95/2015, convertito in legge 135/2012 (categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e mobile);

**RILEVATO CHE** l'art. 1 comma 501 lettera b) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 , Finanziaria 2016 prevede che i Comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

**PRESO ATTO** che l'art. 1 comma 130 della legge di Bilancio (legge 30/12/2018 n.145) ha modificato il comma 450 della legge 296/2006 ponendo un limite minimo di 5.000 euro per l'importo dei beni servizi da acquistare per i quali vige l'obbligo del ricorso al MEPA, concedendo la possibilità alle amministrazioni di effettuare acquisti autonomi fino al limite suddetto;

**STABILITO DI** procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

**VISTA** la proposta di compenso nota prot. 2422 del 06.08.2024 , dell'importo di € 1.000,00, IVA e oneri contributivi esclusi, pervenuta dall'Avv. Enoch;

**VISTA** la normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 e sue modifiche e integrazioni ed alla L. n. 217 del 17/12/2010;

**PRESO ATTO** che in ottemperanza alla normativa suddetta, per la fornitura in oggetto è stato richiesto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il Codice Identificativo di Gara (CIG), il codice assegnato è B2BF32A2C0;

**RITENUTO** di procedere con l'affidamento di che trattasi;

**VISTO** l'art. 192 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, che prescrive l'adozione di apposito preventivo atto per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente, in conformità alle vigenti norme in materia, e le ragioni che ne sono alla base;

**VISTI:**

- l'art. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
- lo statuto comunale avente a oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o i servizio con rilievo esterno;
- l'art. 191 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, e gli articoli del regolamento comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa

**DETERMINA**

1. **DI AFFIDARE** l'incarico di assistenza e consulenza professionale in merito alla questione sopra esposta al professionista Avvocato Franco Enoch di Biella;
2. **DI IMPUTARE** l'impegno di spesa pari a €. 1.459,12 IVA, oneri contributivi e spese generali inclusi, sul cap. 250/2/1, codice 01.02.1 del bilancio corrente;
3. **DI DARE ATTO CHE:**

- la presente determina sarà pubblicata all'albo pretorio (on -line) per n. 15 giorni consecutivi;
- diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come disposto dal comma 4 dell'art. 151 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs 267/00

Muzzano, 08/08/2024

**SERVIZIO**

**IL RESPONSABILE DEL**

Firmato digitalmente

*Lo Manto Dr.ssa Nicoletta*